

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 9 giugno 2023, n. 192  
**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANTA CHIARA - Conferma del parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n.295 del 02.11.2021 in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Manfredonia a seguito dell'istanza della società Cooperativa Santa Chiara ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per riqualificazione ai sensi dell'art 7 bis della LR 53/2017 nella ASL FG di n. 1 RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti - di tipo A e di tipo B - di cui al R.R. 4/2019 con dotazione di 40 posti letto, denominata "Stella Maris", sita nel Comune di Manfredonia, alla Via Lago Salso n. 3, per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile.**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. stabilisce all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*), che:

*"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*

*2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la*

conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1.

3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.

4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.

5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di 120 giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal data di ricevimento da parte del Comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

6. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabili al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni.

7. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."

Con Determinazione Dirigenziale n. 295 del 02.11.2021, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all'istanza della società Cooperativa Sociale Santa Chiara-PI 03767350717 - con sede legale in Manfredonia alla Via Lago Salso n. 3 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67, autorizzata al funzionamento per 78 posti con DD del Comune di Manfredonia n. 1233 del 29/09/2017, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di 40 posti letto di cui 30 di RSA mantenimento anziani - tipo A pari a n. 2 nuclei e 10 di RSA di mantenimento demenze - tipo B pari ad n.1 nucleo, denominata "Stella Maris" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, in Viale Stella Maris n. 1 "e con la precisazione che:

i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla Società Cooperativa Sociale Santa Chiara-PI 03767350717 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;

iii. La Società Cooperativa Sociale Santa Chiara è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata via pec 26/08/2021 allo scrivente Servizio;

iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Manfredonia, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Società Cooperativa Sociale Santa Chiara alla Regione - Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.

v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 40 posti letto di RSA anziani e demenze di cui RSA di mantenimento anziani - tipo A con dotazione 30 posti letto pari a n.2 nuclei e RSA di mantenimento demenze - tipo B con dotazione 10 posti letto pari a n.1 nucleo, si rinvia agli artt. 7.3.3 e 7.3.4 del R.R. n. 4/2019;

vi. *il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale. Il termine biennale di validità del parere di compatibilità di cui al comma 4 del presente articolo è prorogato, con provvedimento del dirigente della sezione regionale competente, in presenza di eventi ostativi alla prosecuzione o completamento dell'opera, non imputabile al soggetto interessato che ne dimostri la sussistenza a mezzo di specifica certificazione del comune o del direttore dei lavori. La proroga è richiesta prima della scadenza del termine di cui al comma 4 e non può in ogni caso superare i centottanta giorni. Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 e salvo quanto disposto dal comma 6."*

Con Determinazione n.1679 del 24/12/2021, il Dirigente del Settore I – Risorse Umane Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia rilasciava, ai sensi e per gli effetti dell'art.7, comma 5, della L.R. n.9/2017 e dell'art 7 bis della LR 53/2017, in favore della Società Cooperativa Sociale Santa Chiara, l'autorizzazione alla realizzazione per riqualificazione di n. 40 p.l. di Rsa per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019 di cui n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – tipo A e n. 10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – tipo B di cui al RR n.4/2019, denominata "Stella Maris", sita nel Comune di Manfredonia, alla Via Stella Maris n°1.

Con pec del 24/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007426 del 25/05/2022, la Dirigente del Comune di Manfredonia – Settore 1° - Servizio 2° - Attività produttive con nota prot. n. 22541 del 24/05/2022 ad oggetto "L.R. 9/2017, ar.7 –istanza di conferma dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata da questo Comune con determinazione dirigenziale n. 1679 del 24/12/2021, con modifica del layout della struttura . **Richiesta della conferma del relativo parere di compatibilità**", ha chiesto ai sensi dell'art. 7, co.3, della L.R. n. 9/2017, il rilascio della conferma del relativo parere di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della stessa legge per modifica del layout interno della struttura, allegando la seguente documentazione:

- ✓ Relazione tecnica;
- ✓ Nota prot. 0020255 del 05/10/2022 nella quale la Sig.ra Annamaria D' Ippolito, in qualità di legale rappresentante della società, chiede al Comune di Manfredonia di confermare l'autorizzazione alla realizzazione con determina n. 1679 del 24/12/2021, prevista richiesta della conferma del relativo parere di compatibilità alla Regione Puglia, limitatamente alla modifica del layout interno alla struttura, sulla base delle planimetrie e della relazione allegata;
- ✓ Documento di identità della Sig.ra Annamaria D'Ippolito, in qualità di legale rappresentante della società;
- ✓ Elaborati planimetrici: Tav. A/02 stralci; Tav. A/03 elaborato grafico; Tav. A/04 Elaborato planimetrico del piano rialzato; Tav. A/05 Elaborato planimetrico del piano primo; Tav. A/06 elaborato planimetrico del piano secondo;

Tenuto conto che:

- ✓ L'art 7-bis della LR 53 /2017 (come novellato dall'art. 2 della LR 18/2020) prevede che "Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7

***bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.”;***

- ✓ Alla luce della predetta disposizione all’esito della verifica effettuata circa il rispetto da parte della struttura dei requisiti strutturali di cui all’art. 67 del RR 4 del 2007 a tenore del quale il modulo abitativo deve prevedere *“camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con servizio igienico assistito per la non autosufficienza; La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Ogni modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori. La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza”,* si rileva che la struttura possiede i predetti requisiti nonostante la modifica del layout interno degli elaborati planimetrici;
- ✓ Trattandosi di modifica del layout interno nella struttura rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile, è possibile rilasciare la conferma del parere di compatibilità già rilasciato con D.D. n. 295 del 2.11.2021;
- ✓ Il termine di scadenza del provvedimento di conferma del parere di compatibilità coincide con il termine di scadenza del parere di compatibilità nella sede originaria, di cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. n.9/2017 e salvo quanto disposto dal comma 6 dell’art.7 della L.R. n.9/2017;

Per tutto quanto sopra riportato, considerato che in applicazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità ha, a pena di decadenza, validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione, mentre, in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione nel termine di cui all’art. 7, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., la validità biennale decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità da parte del Comune, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;

si propone:

- di confermare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n. 295 del 02.11.2021, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all’istanza della società Cooperativa Sociale Santa Chiara –PI 03767350717 - con sede legale in Manfredonia alla Via Lago Salso n. 3, per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67, autorizzata al funzionamento per 78 posti con DD del Comune di Manfredonia n. 1233 del 29/09/2017, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di 40 posti letto di cui 30 di RSA mantenimento anziani - tipo A pari a n. 2 nuclei e 10 di RSA di mantenimento demenze - tipo B pari ad n.1 nucleo, denominata *“Stella Maris”* da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, in Viale Stella Maris n. 1;
- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente parere di cui alla Determina Dirigenziale n. 295 del 02.11.2021, ha validità biennale a decorrere dalla data del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Manfredonia

di cui alla Determinazione n.1679 del 24/12/2021; pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità coincide con la data del 24/12/2023.

### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

#### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

- di confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n. 295 del 02.11.2021, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all'istanza della società Cooperativa Sociale Santa Chiara –PI 03767350717 - con sede legale in Manfredonia alla Via Lago Salso n. 3 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67, autorizzata al funzionamento per 78 posti con DD del Comune di Manfredonia n. 1233 del 29/09/2017, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di 40 posti letto di cui 30 di RSA mantenimento anziani - tipo A pari a n. 2 nuclei e 10 di RSA di mantenimento demenze - tipo B pari ad n.1 nucleo, denominata "Stella Maris" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, in Viale Stella Maris n. 1;
- di precisare, altresì, che il parere di compatibilità di cui al presente provvedimento, trattandosi di conferma del precedente parere di cui alla Determina Dirigenziale n. 295 del 02.11.2021, ha validità biennale a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione da parte del Comune di Manfredonia di cui alla Determinazione n.1679 del 24/12/2021; pertanto, il termine di scadenza del parere di compatibilità coincide con la data del 24/12/2023;
- di notificare il presente provvedimento:
  - al legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Santa Chiara PI 03767350717 - con sede legale in Manfredonia alla Via Lago Salso n. 3 ([cooperativasantachiara@pec.it](mailto:cooperativasantachiara@pec.it));

- al Comune di Manfredonia ([attivitaproductive@comunemanfredonia.legalmail.it](mailto:attivitaproductive@comunemanfredonia.legalmail.it));

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
- e) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza

alle Persone in condizione di Fragilità-

Assistenza Sociosanitaria

(Elena Memeo)